



COMUNE DI GRAGLIA

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell' art. 1, comma 3, del D.Legs.vo 28 Settembre 1998, n. 360, come sostituito dall' art. 1, comma 142 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell' aliquota di compartecipazione dell' addizionale comunale all' imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2 – Organo competente e determinazione dell' aliquota

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art 42, comma 2 lett. f, e 48 del Dlgs 267/2000, organo competente a deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è la Giunta Comunale con propria deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione sia esso stabilito con legge o differito con altro provvedimento.
2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 per cento punti percentuali.
3. In sede di prima applicazione, la variazione dell' aliquota di compartecipazione dell' addizionale IRPEF, nonché le esenzioni, sono approvate dal Consiglio Comunale con la medesima deliberazione di approvazione del presente Regolamento
4. Per l' anno 2007 l' addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,7 punti percentuali;
5. Le deliberazioni di cui ai comma 1 e 3 sono pubblicate, oltre che all'albo pretorio, sul sito informatico individuato dal Capo del Dipartimento per le politiche fiscali dell'Economia e delle Finanze e sul sito internet del Comune.

Art. 3 – Esenzione

1. In relazione al disposto dell' art. 1, comma 3-bis del D.Legs.vo 28.9.1998, n. 360, inserito dall' art. 1, comma 142 della Legge 27.12.2006, n. 296, non viene fissata alcuna soglia di esenzione.

Art. 4 – Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell' art. 1, comma 142, ultimo periodo, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l' emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell' addizionale ai Comuni;

Art. 5 Soggetti Responsabili

1. Responsabile della gestione del procedimento di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Tributi. In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione può provvedere, anche tramite un diverso responsabile del procedimento da lui stesso nominato.
2. Responsabile in ordine al procedimento di verifica e riconoscimento delle esenzioni, eventualmente stabilite, è il Responsabile del Servizio Tributi coadiuvato dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla raccolta dei dati contabili.
3. Il Responsabile del Servizio Tributi provvede, inoltre, alla liquidazione degli eventuali rimborsi, previa necessaria istruttoria, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 – Pubblicità del Regolamento e degli atti



COMUNE DI GRAGLIA

1. Copia del presente regolamento, a norma dell' art. 22 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 come sostituito dall' art. 158, comma 1 della Legge 11.2.2005, n, 15 è tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 7 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
- 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.**

Art. 8 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce il trattamento dei dati personali in suo possesso nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Legs.vo 30.6.2003, n. 196

Art. 9 – Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposte sul reddito delle persone fisiche.

Art. 10 – entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007 e verrà comunicato, unitamente alla di approvazione, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività e reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.



COMUNE DI GRAGLIA

REGOLAMENTO COMUNALE per la disciplina della compartecipazione all' addizionale IRPEF

1. Oggetto del Regolamento
2. Organo competente e Determinazione dell' aliquota
3. Esenzione
4. Disciplina della riscossione
5. Soggetti responsabili
6. Pubblicità del Regolamento e degli atti;
7. Rinvio dinamico
8. Tutela dati personali
9. Rinvio ad altre disposizioni
10. Entrata in vigore del Regolamento.



COMUNE DI GRAGLIA

Il presente regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del con atto n,.....
- E' stato pubblicato all' albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal.....al.....

Con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione.

- E' entrato in vigore il.....

Graglia, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE